

ORIGINALE



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 31/05/2022

**OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocato d'iniziativa del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

	NOME	RUOLO	Presenti	Assenti
1	FROSINI ANDREA	Sindaco	X	
2	MORI LUIGI	Consigliere	X	
3	DI CAPO EVA	Consigliere	X	
4	SERRI FRANCESCO	Consigliere	X	
5	PIRAS ROBERTO	Consigliere	X	
6	CANCELLERI JESSICA	Consigliere	X	
7	BICHI CATIA	Consigliere	X	
8	BARAZZUOLI ISACCO	Presidente del Consiglio Comunale	X	
9	ROSCINO MARIA CHIARA	Consigliere	X	
10	GIARDINI MORENO	Consigliere	X	
11	DI MARCO ANTONIO	Consigliere	X	
12	SENESI RAFFAELLA	Consigliere	X	
13	LATTANZIO FABIO	Consigliere		X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giovanni Rubolino (art. 97 c. 4 lett. A del d. lgs. 267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Isacco Barazzuoli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale del Comune suddetto, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2022/30

**UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2022**

La discussione svolta congiuntamente con riferimento ai punti n. 9, 12 e 13 all'Ordine del Giorno è già inserita nel verbale di deliberazione n. 45 del 31.05.2022.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**PRECISATO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- **IMU (imposta municipale propria)**

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- **TASI (tributo servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI (tassa sui rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**PREMESSO** altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

**DATO ATTO** che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

**CONSIDERATO** che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**RICHIAMATO** il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

**VISTO** il D.L. 228/2021 che testualmente dispone: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*;

**VISTO** il D.L.n° 228 /2021 che all’art. 3, commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 Maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

**VISTO** il D.L. n.50 del 17.05.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.114 del 17.05.21 in cui all’art. 43 comma 11 riporta “ All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

**VISTE** le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

**RILEVATO** che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**VERIFICATO** che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un’ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

**PRESO ATTO** che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

**CONSIDERATO** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

**RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**VISTO** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTA** in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo 2022-2025 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

**RICHIAMATO** in particolare gli art. 27 e 28 della deliberazione ARERA n. 363/2021 il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Monteriggioni è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

**DATO ATTO** che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, nei primi mesi del corrente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2022;

**DATO ATTO** che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" ha provveduto, con deliberazione della Assemblea n. 16/2022 e con successiva determinazione del Direttore Generale n.132 del 18/05/2022 a validare il PEF 2022, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Monteriggioni ammontante

complessivamente ad € 2.126.299,00 (di cui € 557.145,00 per costi fissi ed € 1.569.154,00 per costi variabili) cui devono sottrarsi le detrazioni di cui al comma 1 della Determina n.2 DRIF/2021 per € 16.938,00 – parte variabile e € 31.995,00 – parte fissa e pertanto risulta definitivamente fissato in € **2.077.365,00**;

**PRECISATO** che il PEF comunale 2022 così determinato concorrerà al PEF pluriennale che sarà determinato dall’Autorità e trasmesso, entro il termine stabilito di 30 giorni dalla scadenza dei termini, all’Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

**CONSIDERATO** che ad esso si aggiunge il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicato nella misura vigente nella Provincia di Siena;

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

**VISTI** i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi che alleghiamo alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale:

- Proposta tariffaria per l'anno 2022 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l’esercizio 2022;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2022;

**DATO ATTO** che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall’art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 28 luglio 2014, rettificato con deliberazione n. 65 del 28/09/2020, successivamente revisionato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 26.07.2021 e infine modificato con deliberazione assunta in data odierna;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del capo 2 – presupposti e modalità di determinazione del Tributo del Regolamento da ultimo citato, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrata sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari richiamate;

**VISTO** il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: “*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per*

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

**ACCERTATO** che la proposta tariffaria 2022 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

**RICHIAMATO** il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;

**CONSIDERATO** che le riduzioni di cui all'art. 24 del modificato Regolamento sono a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni dando atto che la necessaria copertura finanziaria è garantita a valere sul capitolo di uscita 39503 che in caso di necessità ulteriori sarà adeguato con apposita variazione di bilancio;

#### **VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*”;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile*”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre

2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

**RAMMENTATO** che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo” e che, per il Comune di Monteriggioni è confermata anche per l'anno 2022 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

#### **RITENUTO:**

- approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche come già applicate negli anni precedenti nella seguente misura percentuale
    - **48,65% per le utenze domestiche,**
    - **51,35% per le utenze non domestiche;**
  - di dover stabilire:
    - per le utenze domestiche, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa per l'anno 2022, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare,
    - per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e K d utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa,
- nella misura risultante dall'ALLEGATO 1 al presente atto;

**DATO ATTO** che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato la revisione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) il quale prevede - all'art. 30 “Riscossione” - che il Tributo Comunale e le altre componenti siano versate in due rate, scadenti nei mesi di Maggio e Novembre;

**RILEVATA** la necessità di dover prorogare le scadenze del pagamento della TARI alle seguenti date:

ACCONTO - **30 giugno 2022**

SALDO - **15 dicembre 2022;**

**RITENUTO** inoltre stabilire esclusivamente per l'anno 2022 che il pagamento dell'acconto dovrà essere effettuato nella misura del 55% (da calcolarsi in base alle tariffe deliberate nell'anno 2021 con Delibera CC 66 del 26.07.2021) e il saldo nella misura del 45% (a conguaglio sulla base delle tariffe deliberate per anno 2022 con il presente atto);

**ACQUISITO** il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 - comma 1 - lett. b) del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10-10-2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07-12-2012, n. 213;

**VISTI** i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile, espressi dai responsabili delle rispettive Aree, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare II nella seduta del 30 maggio 2022;

Con Consiglieri presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 1 (Senesi)

A maggioranza dei voti resi in forma palese per appello nominale,

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del capo 2 – presupposti e modalità di determinazione del Tributo del Regolamento Comunale, e sulla base della presa d'atto del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti per l'anno 2022 approvato con precedente Deliberazione in data odierna, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato 1 alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;
4. di prendere atto altresì che:
  - i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 3, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;



- tutti i parametri nei quali si articola la proposta tariffaria predisposta dal competente ufficio risultano fissati entro i limiti previsti dal DPR n. 158/1999;
5. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche come già applicate negli anni precedenti nella seguente misura percentuale
    - **48,65% per le utenze domestiche,**
    - **51,35% per le utenze non domestiche;**
  6. di stabilire esclusivamente per l'anno 2022 che il pagamento dell'acconto dovrà essere effettuato entro la data del **30 giugno 2022** nella misura del 55% (da calcolarsi in base alle tariffe deliberate nell'anno 2021 con Delibera CC 66 del 26.07.2021) ed il saldo entro la data del **15 dicembre 2022** nella misura del 45% ( a conguaglio sulla base alle tariffe deliberate per anno 2022 con il presente atto e secondo quanto previsto dal D.L 34/2019 – ART. 15-TER);
  7. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 2022;
  8. di applicare, in attuazione dell'art. 6 del DL 73/2021, del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultante dalle integrazioni apportate del Consiglio Comunale con la deliberazione assunta in data odierna, le agevolazioni di cui all'art. 24;
  9. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, nonché dall'art.24 del Regolamento della tassa sui rifiuti, la copertura finanziaria delle agevolazioni, stimata in € 5.500,00, è garantita mediante lo stanziamento sul capitolo di spesa n. 39503 - Riduzione e Agevolazione Tari;
  10. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;
  11. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera;
  12. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
  13. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente con separata votazione,

Con Consiglieri presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 1 (Senesi)

A maggioranza dei voti resi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Dott. Isacco Barazzuoli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Rubolino



**COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA**

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**Proposta di Delibera di Consiglio**

**n. 30 del 20/05/2022**

**Oggetto: TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2022**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

**Il Responsabile**

Palladini Alessandra / Arubapec S.p.a.



**COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA**

Area Economico Finanziaria

Parere Contabile

**Proposta di Consiglio**

**n. 30 del 20/05/2022**

**Oggetto: TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2022**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile, (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

**Il Responsabile**

PALLASSINI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

**Delibera di Consiglio Comunale N.47 del 31/05/2022**

OGGETTO:TARI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2022

L'incaricato della pubblicazione

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione, in applicazione del TUEL:

- E' stata affissa all' Albo Pretorio del Comune il giorno 25/07/2022 al n° 1278 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 25/07/2022

L'incaricato alla pubblicazione  
VANNI MATTEO / InfoCamere S.C.p.A.

# Comune di MONTERIGGIONI



## Dati Finanziari

	IMPORTI da Piano Finanz.	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
<b>Parte Fissa</b>	<b>525.150,00</b>	48,65% <b>Ka 255.485,48</b>	51,35% <b>Kc 269.664,53</b>
<b>Parte Variabile</b>	<b>1.552.216,00</b>	48,65% <b>Kb 755.153,08</b>	51,35% <b>Kd 797.062,92</b>
	<b>2.077.366,00</b>	<b>1.010.638,56</b>	<b>1.066.727,44</b>

## Parametri Domestiche

Componenti	Ka	Tipo Kb	Kb
1	0,86	massimo	1
2	0,94	medio	1,6
3	1,02	medio	2
4	1,1	minimo	2,2
5	1,17	minimo	2,9
6	1,23	minimo	3,4

## Altri Parametri

Quantità Rifiuti (Tn): 7130

€/Mq Servizi:

## Parametri non Domestiche

Categoria	Descrizione	Tipo Kc	Tipo Kd	Kc	Kd	Rid. MQ
001	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	medio	medio	0,52	4,82	
002	Cinematografi e teatri	medio	medio	0,43	3,93	
003	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	medio	medio	0,48	4,4	
004	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	medio	medio	0,78	7,12	
005	Stabilimenti balneari	medio	medio	0,56	5,15	
006	Esposizioni, autosaloni	medio	medio	0,45	4,07	
007	Alberghi con ristorante	minimo	medio	1,08	12,31	
007B	Agriturismi con ristorante	minimo	medio	1,08	12,31	
008	Alberghi senza ristorante	medio	medio	1,02	9,39	
008A	Case vacanze, affitta camere, agriturismi senza ristorazione	minimo	minimo	0,85	7,8	
008B	Agriturismi senza ristorante	minimo	minimo	0,85	7,8	
009	Case di cura e riposo	medio	medio	1,18	10,88	
010	Ospedali	medio	medio	1,26	11,61	
011	Uffici, agenzie, studi professionali	medio	medio	1,22	11,23	
012	Banche e istituti di credito	massimo	massimo	0,86	7,89	
013	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	medio	medio	1,07	9,86	
014	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	medio	medio	1,2	11,03	
015	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	medio	medio	0,79	7,28	
016	Banchi di mercato beni durevoli (vedi nota)	medio	medio	1,34	12,27	
017	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	medio	medio	1,05	9,66	
018	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	minimo	medio	0,74	7,95	
019	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	minimo	medio	0,87	9,8	
020	Attività industriali con capannoni di produzione	minimo	medio	0,32	5,57	
021	Attività artigianali di produzione beni specifici	minimo	medio	0,43	6,05	

21A	Attività di trasformazione agro-alimentare, cantine vinicole	medio	massimo	0,66	8,1
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	minimo	Medio*	3,25	45,09
23	Mense, birrerie, amburgherie	medio	medio	3,5	32,2
24	Bar, caffè, pasticceria	minimo	Medio*	2,45	33,11
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	medio	medio	1,92	17,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	medio	medio	1,92	17,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	minimo	minimo	4,23	38,9
28	Ipermercati di generi misti	medio	medio	1,73	15,86
29	Banchi di mercato generi alimentari (vedi nota)	medio	medio	5,03	46,25
30	Discoteche, night club	medio	medio	1,29	11,82
12A	Studi Professionali	massimo	massimo	0,86	7,89



***Quote Unitarie Fisse e Variabili***  
***Comune di***  
***MONTERIGGIONI***

	<b><i>Quota Unitaria Fissa</i></b>	<b><i>Quota Unitaria Variabile</i></b>
<b><i>Domestiche</i></b>	<b>0,45137</b>	<b>0,47664</b>
		<b>217,70210</b>
		<b>103,76523</b>
<b><i>Non Domestiche</i></b>	<b>1,24690</b>	<b>0,37490</b>

## Tariffe Domestiche Comune di MONTERIGGIONI

	<b>IMPORTI da Piano Finanz.</b>	<b>Utenze Domestiche</b>	<b>Utenze Non Domestiche</b>
<b>Parte Fissa</b>	<b>525.150,00</b>	<b>48,65%</b>	<b>51,35%</b>
<b>Parte Variabile</b>	<b>1.552.216,00</b>	<b>48,65%</b>	<b>51,35%</b>

<i>Categ.</i>	<i>NrComp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Fissa</i>	<i>Variabile</i>
D	1	Domestica	0,38818	103,76523
D	2	Domestica	0,42429	166,02436
D	3	Domestica	0,46040	207,53045
D	4	Domestica	0,49651	228,28350
D	5	Domestica	0,52810	300,91915
D	6	Domestica	0,55518	352,80177
DG	1	Domestica garage	0,38818	0,00000
DG	2	Domestica garage	0,42429	0,00000
DG	3	Domestica garage	0,46040	0,00000
DG	4	Domestica garage	0,49651	0,00000
DG	5	Domestica garage	0,52810	0,00000
DG	6	Domestica garage	0,55518	0,00000

## Tariffe Non Domestiche Comune di MONTERIGGIONI

	<b>IMPORTI da Piano Finanz.</b>	<b>Utenze Domestiche</b>	<b>Utenze Non Domestiche</b>
<b>Parte Fissa</b>	<b>525.150,00</b>	<b>48,65%</b>	<b>51,35%</b>
<b>Parte Variabile</b>	<b>1.552.216,00</b>	<b>48,65%</b>	<b>51,35%</b>

<i>Categ.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Fissa</i>	<i>Variabile</i>	<i>Tot</i>
<b>01</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,64839	1,80701	<b>2,45540</b>
<b>02</b>	Cinematografi e teatri	0,53617	1,47335	<b>2,00952</b>
<b>03</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59851	1,64955	<b>2,24806</b>
<b>04</b>	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,97258	2,66928	<b>3,64186</b>
<b>05</b>	Stabilimenti balneari	0,69826	1,93073	<b>2,62899</b>
<b>06</b>	Esposizioni, autosaloni	0,56110	1,52584	<b>2,08694</b>
<b>07</b>	Alberghi con ristorante	1,34665	4,61500	<b>5,96165</b>
<b>07B</b>	Agriturismi con ristorante	1,34665	4,61500	<b>5,96165</b>
<b>08</b>	Alberghi senza ristorante	1,27184	3,52030	<b>4,79214</b>
<b>08A</b>	Case vacanze, affitta camere, agriturismi senza ristorazione	1,05986	2,92421	<b>3,98407</b>
<b>08B</b>	Agriturismi senza ristorante	1,05986	2,92421	<b>3,98407</b>
<b>09</b>	Case di cura e riposo	1,47134	4,07890	<b>5,55024</b>
<b>10</b>	Ospedali	1,57109	4,35257	<b>5,92366</b>
<b>11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52122	4,21011	<b>5,73133</b>
<b>12</b>	Banche e istituti di credito	1,07233	2,95795	<b>4,03028</b>
<b>12A</b>	Studi Professionali	1,07233	2,95795	<b>4,03028</b>
<b>13</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,33418	3,69650	<b>5,03068</b>
<b>14</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,49628	4,13513	<b>5,63141</b>
<b>15</b>	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,98505	2,72926	<b>3,71431</b>
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,30924	3,62152	<b>4,93076</b>
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricist	0,92270	2,98044	<b>3,90314</b>
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,08480	3,67401	<b>4,75881</b>
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	0,39901	2,08818	<b>2,48719</b>
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,53617	2,26814	<b>2,80431</b>

<i>Categ.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Fissa</i>	<i>Variabile</i>	<i>Tot</i>
<b>21A</b>	Attività di trasformazione agro-alimentare, cantine vinicole	0,82295	3,03668	<b>3,85963</b>
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,05242	16,90417	<b>20,95659</b>
<b>23</b>	Mense, birrerie, amburgherie	4,36415	12,07173	<b>16,43588</b>
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticceria	3,05490	12,41289	<b>15,46779</b>
<b>25</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39405	6,61321	<b>9,00726</b>
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,39405	6,59821	<b>8,99226</b>
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,27438	14,58355	<b>19,85793</b>
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti	2,15713	5,94589	<b>8,10302</b>
<b>30</b>	Discoteche, night club	1,60850	4,43130	<b>6,03980</b>

# COMUNE DI MONTERIGGIONI

Via Cassia Nord, 150 – 53035 Monteriggioni (SI)

---

**Verbale n.17/2022 del 20/05/2022**

**Parere dell'organo di revisione**

Ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000

**Oggetto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N.2022/30:**

**“TARI – Approvazione delle tariffe anno 2022”**

La sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corsini in qualità di Revisore Unico del Comune di Monteriggioni,

**Premesso che:**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art.239 comma 1, lettera b) n.1 del D.Lgs 267/2000, l'Organo di Revisione esprime un parere sulle proposte in materia di strumenti di programmazione economico finanziaria;

- La legge di stabilità 2014 (art.1, commi 639-739, legge 27 dicembre 2013, n. 147) nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

1. L'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
2. La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
3. Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune;

- Ai sensi dell'art.1, comma da 738 a 786, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata abolita l'imposta unica comunale (IUC), con soppressione della TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);

**Considerato che**

-l'art.1 comma 683 della L. 147/2013 dispone che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il

precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

- il D.L. 228/2021 dispone che: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*

-il D.L.n° 228 /2021 che all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 Maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

- l'art.8 del DPR 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- è necessario provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

**Esaminata** la documentazione, ricevuta a mezzo di posta elettronica, relativa alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.2022/30 con oggetto: *“TARI – Approvazione delle tariffe anno 2022”* e relativi allegati,

**Esaminata** la proposta di delibera del Consiglio Comunale n.2022/30 avente ad oggetto *“TARI – Approvazione delle tariffe anno 2022”* con cui si propone di:

- Determinare per l'anno 2022 le tariffe TARI, distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato 1 alla presente proposta di delibera, di cui costituisce parte integrale e sostanziale;
- Prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe TARI, nella misura riportata nell'allegato 1 alla presente delibera;
- Prendere atto che i suddetti coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 3,3a e 4° dell'allegato 1 al DPR 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art.1 L.147/2013;
- Prendere atto che tutti i parametri nei quali si articola la proposta tariffaria sono fissati entro i limiti previsti dal DPR 158/1999;
- Approvare le tariffe TARI per l'anno 2022 conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute

nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, come già applicato negli anni precedenti, nella seguente misura percentuale: 48.65% per utenze domestiche, 51,35% utenze non domestiche;

- Stabilire esclusivamente per l'anno 2022 che il pagamento dell'acconto dovrà essere effettuato entro la data del **30 giugno** nella misura del 55% (da calcolarsi in base alle tariffe deliberate nell'anno 2021 con Delibera CC 66 del 26.07.2021) ed il saldo entro la data del **15 dicembre 2022** nella misura del 45% ( a conguaglio sulla base alle tariffe deliberate per anno 2022 con il presente atto e secondo quanto previsto dal D.L 34/2019 – ART. 15-TER)
- Applicare, in attuazione dell'art. 6 del DL 73/2021, del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, le agevolazioni di cui all'art. 24.
- Dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, nonché dall'art.24 del Regolamento della tassa sui rifiuti, la copertura finanziaria delle agevolazioni, stimata in € 5.500,00, è garantita mediante lo stanziamento sul capitolo di spesa n. 39503 - Riduzione e Agevolazione Tari;
- Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) ex art.19 D.LGS. 504/1992;

**Rilevato che** le tariffe TARI decorrono dal 01 gennaio 2022;

**Verificato che** tali norme regolamentari sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia;

**Tenuto conto** dei pareri resi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso

ESPRIME

**Parere favorevole** sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.2022/30 con oggetto: "TARI- Approvazione delle tariffe anno 2022"

Lì 20 maggio 2022

Il Revisore dei conti

Dott.ssa Cinzia Corsini



COMUNE DI MONTERIGGIONI  
PROVINCIA DI SIENA

AUDIO CONSIGLIO  
COMUNALE  
31 MAGGIO 2022

Comune di Monteriggioni  
Via Cassia Nord, 150 - 53035 Monteriggioni (SI)  
Tel. 0577/306656 - Fax 0577/304550  
Codice Fiscale: 00224550525 - Partita IVA: 00224550525  
Email: [monteriggioni@comune.monteriggioni.si.it](mailto:monteriggioni@comune.monteriggioni.si.it)  
Posta Elettronica Certificata: [comunemonteriggioni@postacert.toscana.it](mailto:comunemonteriggioni@postacert.toscana.it)  
Web: <http://www.comune.monteriggioni.si.it>